Conto corrente con la posta | Anno 88° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 27 ottobre 1947 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 900
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Concorso a cento posti di sottocapo delle stazioni in prova.

Concorso ad ottanta posti di segretario in prova.

Concorso ad un posto di segretario in prova fra candidati periti industriali chimici, con assegnazione al Servizio materiale e trazione in Firenze.

Concorso ad un posto di segretario in prova fra periti industriali chimici specializzati tessili, con assegnazione all'Istituto sperimentale - Sezione ferroviaria, in Roma.

Concorso a dieci posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova nel ruolo del personale navigante per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

Concorso ad otto posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale navigante per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

Concorso a duecento posti di operaio in prova per il Servizio materiale e trazione, con assegnazione alle officine di Granili e di Pietrarsa (Napoli).

(da 4198 a 4206)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 gennaio 1947, n. 1132.

Trattamento economico del personale già in servizio nei territori della penisola balcanica e nelle isole dello Jonio e dell'Egeo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 25 luglio 1941, n. 939;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per gli affari esteri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nelle circolari del Capo del Governo 6 dicembre 1941, n. 259714, 21 gennaio 1943, n. 250616 e 12 marzo 1943, n. 252124, riportate in allegato al presente decreto, riguardanti l'indennità di missione al personale civile statale di ruolo e non di ruolo, al personale militare in missione o servizio isolato, al personale salariato statale ed al personale estraneo alle Amministrazioni dello Stato nei Paesi balcanici e nei territori allora occupati della Balcania e nelle isole dello Jonio e dell'Egeo, sono convalidate.

Alle disposizioni contenute nelle suindicate circolari è riconosciuta l'efficacia fino all'8 settembre 1943.

Art. 2.

Il trattamento economico previsto dalla legge 25 luglio 1941, n. 939, per il personale civile in Albania, per il periodo 1° luglio 1941-30 giugno 1942, è applicabile fino all'8 settembre 1943.

Art. 3.

Al personale di cui agli articoli 1 e 2 che alla data dell'8 settembre 1943 trovavasi nei territori ivi indicati, è consentito il diritto al trattamento economico previsto dalle disposizioni suddette per il periodo impiegato a far ritorno in Patria, anche se per ragioni inerenti alle circostanze in cui venne a trovarsi non abbia potuto intraprendere subito il viaggio.

La concessione di cui al precedente comma è subordinata alla condizione che a carico degli interessati non siano stati adottati provvedimenti disciplinari di carattere politico in dipendenza della permanenza nei suddetti territori.

Art. 4.

Al personale di cui agli articoli 1 e 2, fatto prigioniero o internato dai tedeschi o da altre autorità o catturato da formazioni militari comunque costituitesi dopo la data dell'8 settembre 1943 nei territori della Balcania, ancorchè deportato in Germania o in altri Paesi, è conservato, per la durata della prigionia o dell'internamento, il trattamento economico per assegni fondamentali di carattere fisso e continuativo inerenti al grado, qualifica o rapporto d'impiego oltre l'indennità di missione o giornaliera di cui alle disposizioni rispettivamente convalidate o prorogate con i due articoli medesimi.

Art. 5.

Il diritto agli assegni previsti dagli articoli precedenti si prescrive col decorso di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che rientreranno in Patria o si ripresenteranno in servizio presso uffici italiani all'estero dopo la suddetta data, la prescrizione decorre rispettivamente dalla data del rimpatrio o della presentazione in servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — NENNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1947
Atto del Governo, registro n. 13, foglio n. 101. — VENTURA.

ALLEGATO *A* — Roma, 6 dicembre 1941

n. 259714

OGGETTO: *Indennità di missione al personale civile statale di ruolo e non di ruolo ed al personale estraneo alle Amministrazioni dello Stato inviato in missione per conto dello Stato, nei Paesi balcanici e nei territori annessi od occupati della Balcania.*

ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
ANCHE CON ORDINAMENTO AUTONOMO
ROMA

A) In attesa della emanazione di apposita analoga disposizione di legge, dal 1° dicembre c. a. e fino al 31 dicembre 1942, l'indennità di missione per il personale civile di ruolo e non di ruolo, ed al personale estraneo alle Amministrazioni dello Stato, in missione, per conto dello Stato, nella provincia di Lubiana, nel Governatorato della Dalmazia, nei territori annessi alla provincia di Fiume, nel Montenegro, in Grecia, nelle isole Joniche e dell'Egeo, in Croazia, nei territori ex jugoslavi e, in genere, in tutti i territori della Balcania occupati dalle truppe dell'Asse, è regolata come segue, senza

le decurtazioni previste all'art. 6 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, ed al netto della riduzione stabilita dal regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491:

grado 1°	L. 180	grado 8°	L. 70
» 2°	» 170	» 9°	» 60
» 3°	» 150	» 10° e 11°	» 55
» 4°	» 130	» 12°	» 50
» 5°	» 110	» 13°	» 40
» 6°	» 95	personale subalterno	» 35
» 7°	» 80		

L'indennità suddetta è dovuta per ogni giorno di effettiva presenza, va ridotta di un quinto qualora sia fornito l'alloggio gratuito e va maggiorata di lire 10 per i primi trenta giorni.

B) Per il personale non di ruolo l'indennità è riferita al grado iniziale del gruppo corrispondente alla categoria di appartenenza.

C) Per il personale ferroviario, postelegrafonico ed in genere per i personali con particolare ordinamento gerarchico, si provvederà in base alle equiparazioni di grado già stabilite per il trattamento di missione nel regno ovvero, in mancanza d'intesa col Ministero delle finanze.

D) Oltre alla corresponsione della suddetta indennità giornaliera, sarà effettuato il rimborso delle spese di viaggio personale coi mezzi usuali e più economici, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto attiene all'uso dell'aereo e del treno rapido.

Le spese per il trasporto del bagaglio s'intendono compensate con la corresponsione del doppio decimo della spesa di viaggio personale di cui sopra, in base alle norme vigenti.

E) Al personale di amministrazioni diverse da quelle statali, in missione, come sopra, per conto dello Stato, sarà corrisposto lo stesso trattamento di cui alla presente circolare riferito al grado di equiparazione, da determinarsi nei modi previsti dalle disposizioni vigenti, oppure, in mancanza, di intesa col Ministero delle finanze.

F) Le indennità di missione stabilite per i gradi 6° e superiori, limitatamente per la provincia di Lubiana, per il Governatorato della Dalmazia, per i territori annessi alla provincia di Fiume e per le isole dell'Egeo, sono ridotte alle seguenti:

grado 1°	L. 162	grado 4°	L. 117 —
» 2°	» 153	» 5°	» 99 —
» 3°	» 135	» 6°	» 85,50

G) Pure dal 1° dicembre c. a. al 31 dicembre 1942, l'indennità giornaliera di soggiorno in Albania di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1941, n. 939, è aumentata, per i gradi inferiori al 10°, come segue:

grado 11° da L. 50 a L. 55	grado 13° da L. 30 a L. 45
» 12° da L. 40 a L. 50	subalterno da L. 25 a L. 35

H) Le indennità di missione indicate alle lettere *A*) e *F*), non si cumulano con le indennità od assegni di rappresentanza, con gli eventuali premi di operosità, con l'indennità Egeo, prevista per il personale in servizio nelle Isole italiane dell'Egeo non in temporanea missione, nè sono corrisposte al personale cui, negli indicati territori, è conservato, di concerto col Ministero delle finanze, il trattamento diplomatico-consolare o analoghi trattamenti all'estero.

I) Per i territori esteri contemplati nella presente circolare l'indennità di missione, nella misura sopra stabilita, s'intende attribuita ai sensi della facoltà di cui all'art. 13 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

ALLEGATO *B*
n. 250616

Roma, 21 gennaio 1943

OGGETTO: *Indennità di missione al personale civile statale di ruolo e non di ruolo, al personale militare, al personale salariato statale ed al personale estraneo alle Amministrazioni dello Stato nei Paesi balcanici o nei territori annessi ed occupati della Balcania.*

ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

In attesa dell'emanazione del provvedimento legislativo inteso a confermare le disposizioni di cui alla circolare numero 259714 in data 6 dicembre 1941, concernente l'indennità in oggetto, le disposizioni medesime sono prorogate per tutta la durata della guerra con le seguenti varianti secondo le decorrenze rispettivamente indicate:

1. — L'indennità è estesa con effetto dal 1° dicembre 1941 anche al personale militare in missione o servizio isolato nelle misure già previste, per i gradi di ufficiale, e nelle misure seguenti per i gradi inferiori:

marescialli del regio Esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate . . . . . . L. 35

sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti . . . . » 28

graduati e militari di truppa . . . . . . » 18

Per i personali militari le indennità suddette sono comprensive della razione viveri.

2. — Con decorrenza 1° dicembre 1941, l'indennità è estesa con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste per il personale civile, anche al personale salariato statale, nelle misure seguenti:

a) incaricati stabili, dei gruppi I e II della tabella n. 2, allegato III, alla legge 20 aprile 1939, n. 591 (esclusi gli incaricati inferiori), con retribuzione mensile di lire 1320 o superiore . . . . . . L. 60

b) incaricati stabili, dei gruppi I e II della tabella n. 2, allegato III, alla legge 20 aprile 1939, n. 591 (esclusi gli incaricati inferiori), con retribuzione mensile inferiore a L. 1320 . . . . » 55

c) capi operai, sorveglianti e simili e capi d'arte permanenti (gruppi I e II della tabella n. 1, allegato III alla legge 20 aprile 1939, n. 591), con qualsiasi paga giornaliera . . . . » 40

d) altri incaricati stabili, altri operai permanenti, incaricati provvisori, operai temporanei con retribuzione mensile o paga giornaliera rispettivamente di L. 396 e L. 13,20 o superiore . . . . » 35

e) altri incaricati stabili, altri operai permanenti, incaricati provvisori, operai temporanei, con retribuzione mensile o paga giornaliera inferiore rispettivamente a L. 396 e L. 13,20 . . . . . . » 30

Nel caso che ai salariati siano eccezionalmente concessi viveri in natura, l'indennità è decurtata dell'importo della razione viveri corrisposta al personale militare.

3. — Con decorrenza 1° maggio 1942:

a) per le missioni temporanee, con pernottamento fuori sede, dai territori della provincia di Lubiana, da quelli annessi alle provincie di Fiume, dal Montenegro e dalla Dalmazia nel regno o in Croazia, o in Serbia, e nell'ambito dei territori annessi, la diaria prevista dalla circolare surrichiamata e dai precedenti punti 1 e 2 viene maggiorata di un quarto;

b) per le missioni nel regno la diaria e la maggiorazione di un quarto sono ridotte a due terzi dopo il primo mese, alla metà dopo il terzo mese e sono soppresse dopo il sesto mese;

c) per le missioni nell'ambito dei territori annessi, analoghe riduzioni vengono operate soltanto sulla maggiorazione;

d) per le gite di servizio espletate nella stessa giornata nei territori annessi dal personale residente nella città di Fiume o in altri territori limitrofi del regno, la diaria si riduce alla metà o a due terzi secondo che la durata della missione, compresa quella dei viaggi di andata e ritorno, non superi o superi le dodici ore.

Qualora tali gite siano espletate continuativamente in una stessa località la diaria come sopra ridotta è soggetta all'ulteriore graduale riduzione a norma dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

4. — Con decorrenza 1° dicembre 1941 il trattamento previsto dalla circolare n. 259714 e dalla presente è esteso al personale nazionale di ruolo, residente nella provincia di Zara da data anteriore al 18 maggio 1941.

5. — Con decorrenza dal 1° maggio 1942, la diaria di cui alla ripetuta circolare n. 259714 è concessa, in misura ridotta alla metà, anche al personale nazionale non di ruolo assunto sul posto, fermi i criteri di equiparazione già previsti.

6. — Ai funzionari comandati in modo permanente nei territori annessi della Balcania e che, autorizzati dai rispettivi Governi, conducono con loro le rispettive famiglie, abbandonando il domicilio di provenienza, competono le indennità di trasferimento secondo le norme del regno.

7. — Con decorrenza 1° luglio 1942, al personale inviato in missione dal regno in Croazia o in Serbia, è attribuito, anzichè il trattamento di cui alla circolare n. 259714, quello normale per le missioni all'estero.

8. — Il trattamento economico da attribuire agli estranei all'Amministrazione sarà determinato d'intesa col Ministero

delle finanze e non potrà superare la misura prevista per il personale statale di grado 4°.

9. — Nulla è innovato alle disposizioni del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 36, concernenti il trattamento del personale del Monopolio italiano dei tabacchi inviato in Oriente.

10. — Con decorrenza 1° dicembre 1941, le indennità di cui alla lettera *F* della circolare n. 259714, sono sostituite da quelle spettanti giusta le norme per le missioni nel regno, durante i periodi in cui eventualmente risultino inferiori a queste ultime.

11. — Con decorrenza 1° gennaio 1943, il servizio nell'abitato di Sussa (nel quale le condizioni di vita sono assimilabili a quelle della città di Fiume) cessa di dare diritto al trattamento previsto dalla circolare n. 259714 e dalla presente.

ALLEGATO *C*
n. 252124

Roma, 12 marzo 1943

OGGETTO: *Indennità di missione al personale civile statale di ruolo e non di ruolo, al personale militare, al personale salariato statale e al personale estraneo alle Amministrazioni dello Stato nei Paesi balcanici e nei territori annessi od occupati della Balcania (modifiche alla circolare n. 250616 del 21 gennaio 1943).*

ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Si avverte che il testo dei punti 4 e 5 della circolare numero 250616, in data 21 gennaio 1943, con la quale l'indennità in oggetto è stata prorogata per tutta la durata della guerra è sostituito dal seguente:

« 4. — Con decorrenza 1° dicembre 1941, il trattamento previsto dalla circolare n. 259714 e dalla presente è esteso al personale impiegatizio nazionale di ruolo residente nella provincia di Zara da data anteriore al 18 maggio 1941 ».

« 5. — Con decorrenza 1° maggio 1942, la diaria di cui alla ripetuta circolare n. 259714 è concessa, in misura ridotta alla metà, anche al personale impiegatizio nazionale non di ruolo assunto sul posto ed al personale nazionale salariato di ruolo e non di ruolo assunto sul posto, fermi i criteri di equiparazione già previsti ».

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 settembre 1947, n. 1133.

Proroga al 31 dicembre 1947 del termine fissato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, concernente l'abrogazione del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e temporaneo aumento dei limiti di spesa previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, recante norme per l'abrogazione del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e temporaneo aumento dei limiti di spesa previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' prorogata al 31 dicembre 1947 la efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 113. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 ottobre 1947, n. 1134.

Disposizioni particolari per garantire i crediti degli impiegati e degli operai dipendenti da imprese industriali per retribuzioni ed indennità di licenziamento.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per il bilancio e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il pagamento delle retribuzioni relative all'ultimo mese di servizio non corrisposte ai prestatori di lavoro, appartenenti alle categorie degli impiegati e degli operai a sensi dell'art. 2095 del Codice civile, e dipendenti da imprese industriali, nonchè il pagamento delle indennità che ad essi spettino nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, possono essere effettuati in sostituzione dell'imprenditore inadempiente dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria nei casi e con le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria può essere autorizzata ad effettuare i pagamenti previsti nell'articolo precedente nel caso di

fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.

L'autorizzazione è accordata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per l'industria e il commercio, quando, a loro giudizio insindacabile, al verificarsi del dissesto dell'impresa abbia concorso in modo preponderante la difficoltà di procedere a utile riconversione o riorganizzazione economicamente conveniente dell'impresa stessa ovvero la mancanza di materie prime.

La facoltà di accordare le autorizzazioni previste dal comma precedente può essere esercitata sino al 30 giugno 1948. Restano in ogni caso salvi gli effetti delle autorizzazioni accordate entro il termine predetto.

Art. 3.

Quando sia intervenuta l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente, la Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria corrisponderà altresì agli operai dipendenti dalle imprese suindicate, in caso di cessazione o di sospensione del rapporto di lavoro, il trattamento indicato nei numeri 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.

Art. 4.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria è surrogata in tutti i diritti, compresi quelli di prelazione, ai prestatori di lavoro verso l'imprenditore.

Il Fondo indennità impiegati è tenuto a versare alla Cassa suddetta le somme dovute ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5.

Analogo obbligo compete agli enti assuntori di contratti di assicurazioni e di capitalizzazioni previsti dal regio decreto-legge predetto.

Art. 5.

E' a carico dello Stato l'onere relativo alle erogazioni previste dal precedente art. 1 per la parte che alla Cassa sia stato impossibile di recuperare.

E' ugualmente a carico dello Stato l'onere relativo al trattamento speciale previsto dall'art. 3, sia per la quota della retribuzione, sia per gli assegni familiari, ad eccezione della parte relativa alle indennità e sussidi di disoccupazione, che è posta a carico delle relative gestioni.

Per le imprese considerate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 12 agosto 1947, n. 869, l'onere del trattamento speciale di cui al medesimo art. 3 del presente decreto resta a carico della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per tutto il tempo previsto dall'alinea 1 dell'art. 1 del decreto precitato.

Art. 6.

E' autorizzata l'anticipazione da parte dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per conto della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, dei fondi necessari per gli oneri che deriveranno dall'applicazione del presente decreto.

L'anticipazione sarà fatta senza gravame di interessi.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle somme occorrenti.

Art. 7.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria terrà una contabilità separata per le operazioni inerenti all'applicazione del presente decreto.

Art. 8.

L'autorizzazione di cui all'art. 2 del presente decreto può essere accordata anche in caso di amministrazione controllata dell'impresa o di procedura di concordato preventivo.

Art. 9.

I prestatori di lavoro ammessi al beneficio di cui all'art. 3 del presente decreto cessano dal godimento del beneficio stesso:

a) quando abbiano trovato nuova occupazione;

b) quando abbiano rifiutata una occupazione adeguata;

c) quando non abbiano adempiuto senza giustificato motivo agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione;

d) quando abbiano rifiutato di frequentare i corsi per addestramento dei lavoratori, ove siano istituiti.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — DEL VECCHIO — EINAUDI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 115. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 settembre 1947, n. 1135.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 agosto 1936, n. 1761, con il quale, fra l'altro, fu stabilito lo statuto della Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 5 dello statuto dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.) è così modificato:

« L'U.N.I.R.E. è retta da un Consiglio direttivo costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e composto come segue:

Due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente e l'altro di vice presidente.

I presidenti dei quattro Enti interessati, di cui all'art. 2, del regio decreto 14 agosto 1936, n. 1761.

Un rappresentante degli allevatori o proprietari di cavalli per le corse al trotto ed uno degli allevatori o proprietari di cavalli per le corse al galoppo.

Un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro il quale dovrà essere designato con riferimento alle categorie dei lavoratori i cui interessi si tratta di tutelare.

Alle riunioni del Consiglio direttivo prendono parte, con funzioni consultive, un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dell'interno, uno del Ministero delle finanze ed uno del Ministero della difesa (Esercito). A tali riunioni partecipa anche il segretario generale dell'U.N.I.R.E. con funzioni di segretario.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 109. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1947.

Sostituzione di un membro in rappresentanza degli assicurati agricoli presso la Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Torino dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 dicembre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, della legge 6 aprile 1936, n. 147;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1947, col quale fu ricostituita la Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Torino dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la designazione del Prefetto di Torino per la sostituzione del membro supplente in rappresentanza degli assicurati agricoli;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto il sig. Crovella Giuseppe è chiamato a far parte della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Torino dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, quale membro supplente in rappresentanza degli assicurati agricoli, in sostituzione del sig. Novarino Pietro.

Roma, addì 27 settembre 1947

Il Ministro: FANFANI

(4448)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1947.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Potenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Potenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Potenza per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Potenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:
Ambrosini dott. Nicola, presidente effettivo;
Telesca dott. Pasquale, presidente supplente;

2) *Sanitari generici*:
Adduca dott. Enrico, membro effettivo;
Petruccelli dott. Domenico, membro effettivo;
Petruccelli dott. Umberto, membro supplente;
Parrella dott. Alfredo, membro supplente;

3) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriale*:
Benvignati rag. Guido, membro effettivo;
Avena Alfredo, membro supplente;
4) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
Coluzzi avv. Gerardo, membro effettivo;
Amorosino Luigi, membro supplente;
5) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Marchese Domenico, membro effettivo;
Laraia Carmine, membro supplente;
6) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Santangelo Vincenzo, membro effettivo;
Brindisi Giuseppe, membro supplente.

Roma, addì 7 ottobre 1947

Il Ministro: FANFANI

(4446)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Napoli è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente autorizzati, il seguente mutuo:
decreto interministeriale n. 2813 del 22 ottobre 1947; importo L. 102.310.000.

(4486)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 ottobre 1947 - N. 192

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	76,05
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	80,40
Redimibile 3,50 % 1934	66,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,15
Id. 5 % 1936	82,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,575
Id. 5 % convertiti 1951	93,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

DI CRISTINA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessione alla Banca nazionale dell'agricoltura, con sede in Roma, delle attività e passività della Banca agricola commerciale novarese, in liquidazione.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 4 giugno 1947, n. 408;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la deliberazione assembleare in data 18 febbraio 1947, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu deciso lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Banca agricola commerciale novarese, società anonima con sede a Novara, e fu inoltre dato mandato al liquidatore, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione, di cedere le attività e le passività dell'ente liquidando alla Banca nazionale dell'agricoltura, società anonima con sede a Roma;
Viste le deliberazioni degli organi amministrativi di quest'ultima in data 11 novembre 1946 e 17 gennaio 1947;
Considerata l'opportunità di addivenire alla su cennata combinazione;

Dispone:

La Banca agricola commerciale novarese, in liquidazione, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca nazionale dell'agricoltura, in conformità della convenzione all'uopo intercorsa fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 3 ottobre 1947, registrata a Novara il 3 ottobre 1947, al n. 1802, vol. 220 atti privati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1947

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(4463)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Cagliari 1° luglio 1947, n 57878, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari è costituita come appresso:
presidente:
avv. Angelo Caredda, vice prefetto;
membri:
dott. Aldo Duce, medico provinciale;

dott. Aldo Duce, medico provinciale;

prof. dott. Alfonso Ligas, primario ospedale civile di Cagliari, reparto chirurgico;
prof. dott Mario Aresu, direttore clinica medica universitaria;
dott. Raffaele Porru, medico condotto;
segretario:
dott. Pietro C.ug , segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 ottobre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(4474)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Cagliari 1° luglio 1947, n. 57878, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Cagliari, è costituita come appresso:
presidente:
dott. Igino Cossu, consigliere di prefettura;
membri:
dott. Aldo Duce, medico provinciale;
prof. dott. Francesco Vozza, primario ospedaliero in reparto di ostetricia;
dott. Emanuele Spano, libero esercente specializzato in ostetricia;
signora Angela Congia, ostetrica condotta;
segretario:
dott. Pietro Giagu, segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 ottobre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(4475)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Taranto 21 giugno 1947, n. 13639, col quale è indetto pubblico concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Taranto, è costituita come appresso:
presidente:
dott. Giulio Russo, vice prefetto;
membri:
dott. Ferdinando Martorana, medico provinciale;
prof. dott. Ottavio Larini, libero docente in chimica ostetrica e primario ospedale civile di Taranto;
prof. dott. Vincenzo Lenzi, libero docente in clinica ostetrica;
Maria Mastromarino, ostetrica condotta;
segretario:
dott. Carlo Santucci, primo segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 ottobre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(4476)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai concorsi a posti di preside negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, banditi con decreto Ministeriale 10 agosto 1947 e modificazione dell'art. 3 del decreto stesso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1947, con il quale sono stati indetti concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, indetti con decreto Ministeriale 10 agosto 1947, è prorogato al 30 novembre 1947.

Art 2.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 10 agosto 1947 è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi a posti di preside nei licei classici e negli istituti magistrali sono ammessi, per un quinto dei posti, i presidi titolari di scuola media che abbiano i requisiti di promovibilità di cui all'art. 64 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e cioè non meno di un quadriennio di anzianità nel ruolo di preside ed abbiano, inoltre, o conseguito l'idoneità in un concorso per esame per una delle cattedre degli istituti di secondo grado, oppure abbiano insegnato negli istituti stessi. La partecipazione al concorso a posti di preside nei licei scientifici è subordinata al possesso della idoneità per l'insegnamento in cattedre di liceo scientifico ».

Roma, addì 8 ottobre 1947

Il Ministro: GONELLA

(4473)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.